



Riservato al protocollo

Marca da bollo
Euro 16,00

RICHIESTA DI DEROGA ALLE EMISSIONI SONORE

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____ n. tel. _____

residente a _____ via _____ n.c. _____

nella sua qualità di _____

(indicare: Presidente – Rappresentante legale – altro....)

del _____ tel. _____

(indicare: Società o Associazione)

P.I. o Codice Fiscale _____

(indicare P.I. o Codice Fiscale Società o Associazione)

con sede in _____ via _____ n.c. _____

(indicare sede Società o Associazione)

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga al rumore per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

manifestazioni musicali – sportive – culturali – sagre paesane

cantiere edile

da effettuarsi in:

area privata al chiuso,

area privata all'aperto,

area pubblica in area pedonale (giardini, piazze, ecc.)

area pubblica sulla sede stradale (parcheeggi, ecc.)

in Via , Piazza _____ n.c. _____

Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e considerato quanto previsto dall'art. 75 del DPR in parola in merito alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera,

D I C H I A R A

che l'attività rumorosa è prevista dal giorno _____ al giorno _____
dalle ore _____ alle ore _____

Data Firma

Allegati:

- Documentazione previsionale di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in acustica, iscritto nell'apposito elenco Regionale.
- Fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.
- Elenco della strumentazione:

NOTA INFORMATIVA

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Art. 14 – Spettacoli - trattenimenti - emissioni sonore

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia e dai piani di zonizzazione acustica adottati dai singoli comuni, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza o a seguito di presentazione della denuncia di inizio attività per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari di sale pubbliche per bigliardi o sale giochi ed i responsabili dei circoli privati, devono assicurarsi che i suoni e i rumori prodotti nel locale,(con particolare riferimento alla musica), non possano essere uditi all'esterno tra le ore 23,00 e le ore 8,00.
2. Per quanto riguarda la installazione di diffusori dei suoni o per l'esercizio di piano-bar o concertini sia al chiuso o all'aperto organizzati da titolari di pubblici esercizi – discoteche – sale da ballo - con particolare riferimento agli esercizi confinanti con civili abitazioni, il titolare prima della loro installazione o dell'esecuzione del concertino deve adeguare il locale , ai limiti previsti dal DPCM 215/99 e, ove adottato, al piano acustico del comune approvato ai sensi della L.R. n.21 del 10/05/1999 e produrre la documentazione prevista dall'art. 8 della legge 26/10/1995, n. 447 ;
3. Tutti i titolari dei locali di cui al comma 1) e 2) all'atto dell'insediamento dell'attività per i nuovi esercizi, ed entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per gli esercizi già esistenti, devono produrre la documentazione di cui all'art. 8 della L. 26/10/1995, n. 447;
4. Ai soggetti di cui al comma 1) e 2) è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali pubblici (circoli, discoteche, pubblici esercizi o altri luoghi anche temporanei di trattenimento), i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
5. Le autorizzazioni o le denunce di inizio attività per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi chiusi o aperti devono indicare gli orari di esecuzione dello spettacolo, prescrizioni e/o gli accorgimenti volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata; per qualsiasi spettacolo o manifestazione esercitata in luoghi chiusi o aperti la emissione di musica o altre forme di rumore devono cessare alle ore 23,00 . Il titolare del pubblico esercizio o l'organizzatore della singola manifestazione, potrà motivatamente richiedere una proroga dei termini temporali e di livello dei suoni. L'Ufficio competente, valutata la richiesta potrà rilasciare una deroga di massimo un'ora. Solo in casi eccezionali e fortemente giustificati l'Ufficio competente potrà rilasciare un atto di deroga per un tempo superiore.
6. In particolare le attività esercitate in luoghi aperti, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui vengono esercitate, dovranno cessare, per quanto riguarda le emissioni sonore, alle ore 23,00. Le emissioni sonore non possono, comunque, mai superare i limiti imposti dalla legge o dai singoli piani acustici adottati dai singoli comuni salvo il rilascio di apposite deroghe richieste dall'esercente o dall'organizzatore così come previsto dal comma 5);
7. In caso di accertata dei commi precedenti, il responsabile dell'ufficio preposto può ordinare: la 1) la cessazione della emissione della diffusione della musica e in caso di reiterazione arrivare al sequestro cautelativo degli impianti; 2) la riduzione dell'orario di apertura del pubblico esercizio o la sospensione della attività in corso ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14/09/1994, n. 40;
8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 500,00. e alla applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della L. 26/10/1995 n. 447

Firma presa visione